



## DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE N. 5 DEL REPERTORIO

**OGGETTO: Cancellazione società in liquidazione ex art. 2490 cc. individuazione, ex art. 8 della legge 241/90, della forma di pubblicità delle comunicazioni di avvio e chiusura del procedimento.**

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di febbraio, presso la sede camerale

### IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DOTT. ANGELO CIONTI

- visti gli articoli 4, 15 e ss. del d.lgs. 165/2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze dell'amministrazioni pubbliche;
- vista la deliberazione n. 65 del 08.07.2019 con la quale la Camera di Commercio di Caserta ha nominato lo scrivente Conservatore del Registro delle Imprese a far tempo dal 09 luglio 2019, ai sensi dell'art.8, co.3, della legge n.580/93;
- visto l'art. 2490 cc rubricato "*Bilanci in fase di liquidazione*", primo e ultimo comma, ove è rispettivamente sancito l'obbligo per il liquidatore, quando la liquidazione si protragga oltre l'anno, di redigere il bilancio di esercizio e sottoporlo all'approvazione dell'assemblea e, nel caso in cui il mancato deposito si protragga per oltre tre anni consecutivi, la cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese, con gli effetti estintivi previsti dall'articolo 2495 cc;
- atteso che il comma 1 dell'articolo 40 del D.L. 76/2020, convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120, attribuisce al Conservatore del Registro delle Imprese la competenza per l'adozione, con propria determinazione, del provvedimento conclusivo della procedura d'ufficio ex articolo 2490 cc, sesto comma;
- considerato che le citate norme da un lato si inquadrano tra gli strumenti legislativi volti a consentire e semplificare la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società in liquidazione non più operative, rimediando alla persistente inerzia dell'organo liquidatorio, dall'altra recepiscono l'esigenza di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche presenti nel Registro, sì da renderlo quanto più corrispondente alla realtà delle imprese effettivamente operative;
- preso atto che la società in house Infocamere S.c.p.a., tramite il "Cruscotto Qualità" ha segnalato come "*cancellabili ai sensi dell'art. 2490*" i nominativi di n. 1.746 società di capitali in liquidazione;
- vista la Legge n. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" coordinata ed aggiornata, da ultimo, dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
- richiamato integralmente l'art. 8 della predetta legge che detta le modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento e, in particolare, il comma 3 che onera l'amministrazione procedente, nei casi in cui per l'elevato numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, della decisione di stabilire idonee forme di pubblicità al fine di rendere noti gli elementi di cui al comma 2;
- avuto riguardo all'interesse pubblico perseguito dal procedimento di cancellazione d'ufficio ex art. 2490 cc e tenuto conto che il provvedimento conclusivo ha cause, motivazioni, finalità e mezzi di accertamento della fattispecie comuni a tutti i soggetti giuridici interessati, risolvendosi in un atto a identico contenuto suscettibile di produrre effetti nella sfera giuridica di società che versano tutte nella medesima situazione di irregolarità e perdurante inerzia;
- ritenuto quindi opportuno adottare un unico provvedimento conclusivo del procedimento, sia in ragione dell'elevato numero dei destinatari, che della necessità di assicurare l'economicità e l'efficienza del relativo procedimento amministrativo;
- considerato che la comunicazione personale dell'avvio del procedimento deve essere inviata sia all'indirizzo della società che al domicilio del liquidatore, determinando, quindi, il raddoppio del numero di corrispondenze da eseguire;
- considerato, peraltro, che la quasi totalità delle società e dei liquidatori risulta sprovvisto di un indirizzo di posta elettronica certificata, pertanto alle comunicazioni si dovrà provvedere a mezzo raccomandata postale A.R. verso gli indirizzi risultanti dal Registro, verosimilmente non più attuali;
- ritenuto che la notificazione a mezzo servizio postale non trova più giustificazione, sia riguardo alla previsione del D.Lgs. 07/03/2005 n° 82, recante il "Codice dell'amministrazione Digitale" e, in particolare, degli artt. 3 bis e 6, nonché del più generale obbligo di utilizzare i canali telematici per le comunicazioni tra imprese e



pubblica amministrazione, sia riguardo al disposto di cui al Decreto Legislativo 185/2008, convertito in Legge 2/2009, al Decreto Legge 179/2012 convertito con modificazioni in Legge 221/2012 e, da ultimo, al Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 in tema di obbligo di attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata;

- valutato, altresì, che la comunicazione personale a mezzo lettera raccomandata ai singoli interessati risulterebbe eccessivamente gravosa ed economicamente onerosa e che i relativi costi sono soggetti a vincoli di contenimento e di razionalizzazione;
- ritenuto che la finalità della conoscibilità dell'avvio del procedimento possa essere conseguita con modalità più agevoli e meno dispendiose, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, anche alla luce di strumenti informatici e digitali che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;
- visto, altresì, l'art. 32 comma 1 della L. 18/6/2009, n. 69 rubricato "Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea", per il quale sono assolti gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale mediante affissione degli stessi nei siti informatici delle amministrazioni precedenti;
- reputato, quindi, che ove non sia possibile comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese mediante l'utilizzando delle tecnologie dell'informazione, come prescritto dall'art. 5 bis del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82, testo vigente, debba farsi ricorso alle modalità previste dal comma 3 dell'art. 8 della Legge 241/90;
- ritenuto conseguentemente di dover individuare idonee forme di pubblicità volte a rendere noti gli elementi di cui all'art. 8, comma 2 della predetta Legge 241/90

#### **DETERMINA**

- ✓ che la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione ex art. 2490 c.c. ultimo comma sia effettuata mediante pubblicazione all'Albo Virtuale dell'Ente per quarantacinque giorni consecutivi;
- ✓ che la stessa includa, volta per volta, gli estremi identificativi delle società interessate al procedimento;
- ✓ che sia annotata nella visura delle predette società l'informazione dell'avvio del relativo procedimento, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione;
- ✓ che la comunicazione in forma semplificata, ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/90, di conclusione del procedimento sia effettuata mediante pubblicazione all'Albo Virtuale dell'Ente

#### **DISPONE**

ai fini dell'integrazione dell'efficacia, la pubblicazione della presente determinazione nell'Albo Virtuale dell'Ente per quindici giorni consecutivi, nonché, ai fini della massima diffusione, la pubblicazione permanente nella sezione del sito istituzionale riservata alle cancellazioni d'ufficio.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione Campania – nel termine di giorni 90 dalla data di pubblicazione.

**IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**  
**dott. Angelo CIONI**

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione è stata tenuta affissa all'albo per 15 giorni consecutivi dal 24/02/2021 al 10/03/2021

L'addetto al servizio pubblicazione

---

Sul referto dell'addetto al servizio di pubblicazione delle deliberazioni degli Organi della Camera, si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Camerale per 15 giorni consecutivi dal 24/02/2021 al 10/03/2021

**IL SEGRETARIO GENERALE F.F-**  
**DOTT. ANGELO CIONI**